

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente **GOLFARI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione» (456), d'iniziativa del senatore Zuffa e di altri senatori

«Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori» (457), d'iniziativa del senatore De Matteo e di altri senatori

«Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (1680), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei

deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 7 e <i>passim</i>
ANDREINI (PDS)	7, 8
FORMIGONI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	11
FOSCHI (DC)	10
MARTELLI (Liber.)	10
PARISI Vittorio (Rifond. Com.), relatore alla Commissione	3, 8, 10
PROCACCI (Verdi-La Rete)	5
SCIVOLETTO (PDS)	8
TABLADINI (Lega Nord)	10
ZUFFA (PDS)	6

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «**Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione**» (456), d'iniziativa del senatore Zuffa e di altri senatori
- «**Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori**» (457), d'iniziativa del senatore De Matteo e di altri senatori
- «**Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**» (1680), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione», d'iniziativa dei senatori Zuffa, De Matteo, Maisano Grassi, Dionisi, Vinci, Taddei, Andreini, Bernassola, Greco, Molinari, Rocchi, Procacci, Bettoni Brandani, Gualtieri, Paire, Compagna, Cappiello e Struffi; «Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori», d'iniziativa dei senatori De Matteo, Zuffa, Bernassola, Greco, Maisano Grassi, Molinari, Rocchi, Procacci, Bettoni Brandani, Gualtieri, Paire, Compagna, Andreini, Luongo, Buratto, Scivoletto, Cappiello, Struffi, Montini, Carrara e Coviello, e «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Strada, Rutelli, Alessi, Bertoli, Castagnetti Pierluigi, Ciliberti, Galli, Iannuzzi, Matulli, Nicotra, Paciullo, Sanza, Bassolino, Colaianni, Evangelisti, Giannotti, Guidi, Mancina, Marri, Mussi, Sangiorgio, Sanna, Testa Enrico, Breda, Colucci Francesco, Cortese, Nencini, Altissimo, Patuelli, Castagnetti Guglielmo, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turrone, De Paoli, Piscitello, Nuccio, Fava, Calini Canavesi, Russo Spena, Rossi Maria Cristina, Provera, Rapagnà, Parlato e Taradash e dei deputati Rutelli, Strada, Alessi, Altissimo, Apuzzo, Bassolino, Bertoli, Bettin, Boato, Breda, Calini Canavesi, Castagnetti Guglielmo, Castagnetti Pierluigi, Ciliberti, Colaianni, Colucci Francesco, Cortese, Crippa, De Benetti, De Paoli, Evangelisti, Fava, Galli, Giannotti, Giuliari, Guidi, Iannuzzi, Leccese, Mancina, Marri, Mattioli, Matulli, Mussi, Nencini, Nicotra, Nuccio,

Paciullo, Paissan, Parlato, Patuelli, Pecoraro Scanio, Pieroni, Piscitello, Pratesi, Provera, Rapagnà, Ronchi, Rossi Maria Cristina, Russo Spena, Sangiorgio, Sanna, Sanza, Scalia, Taradash, Testa Enrico e Turrone, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Parisi Vittorio di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PARISI Vittorio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che la mia relazione sarà breve, in quanto il tema della riduzione della fascia protettiva dell'ozono è molto ben conosciuto ed è oggetto di ampio dibattito. Mi concentrerò in particolare sul disegno di legge n. 1680, risultante dall'unificazione di due proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, pur sottolineando che vi è un grosso divario fra questo testo e i due disegni di legge nn. 456 e 457 presentati al Senato. Ritengo infatti che il testo approvato dalla Camera, avendo eliminato non pochi punti di frizione, possa essere considerato un onorevole compromesso, utile almeno per consentire all'Italia di adempiere agli impegni internazionali assunti e soprattutto di cooperare a risolvere un così grave e drammatico problema.

Non è certo la prima volta che la comunità internazionale si trova di fronte a un problema di dimensione planetaria come quello della riduzione della fascia dell'ozono: tutto ciò che porta all'alterazione dell'atmosfera, cioè di quella fascia così essenziale per il funzionamento della biosfera, assume dimensioni planetarie. Basta ricordare i contaminanti radioattivi, per certi versi il DDT e poi l'effetto serra e le piogge acide. Si tratta di problemi che travalicano le possibilità di intervento dei singoli paesi e che richiedono interventi coordinati a livello mondiale, che superino i forti egoismi nazionali.

La questione dell'assottigliamento dello strato dell'ozono, fascia che ci protegge da una ben precisa banda delle onde elettromagnetiche corrispondente ad una frazione degli ultravioletti, è da diverso tempo all'attenzione della opinione pubblica mondiale e dei diversi Governi. Essa è diventata ancora più nota con la scoperta del cosiddetto buco nell'ozono al Polo Sud. La evidente gravità della situazione ha determinato importanti iniziative internazionali, come la Convenzione di Vienna del 1985 ed il Protocollo di Montreal del 1987, per ricordare solo i principali. Anche il Parlamento italiano si è mosso nella ricerca di soluzioni valide e i diversi disegni di legge presentati nella X legislatura ne sono un segno.

Il disegno di legge n. 1680 rappresenta un concreto passo in avanti - anche se saranno necessari altri interventi legislativi per renderlo effettivamente risolutore - nel contributo che il nostro paese dà alla soluzione del problema della fascia dell'ozono. Esso fa ovviamente riferimento ai diversi atti internazionali rispetto ai quali propone una normativa conforme, in particolare in rapporto alla raccomandazione CEE 89/349 del 13 aprile 1989 ed ai regolamenti comunitari.

Il testo interviene nel settore delle sostanze lesive della fascia dell'ozono normando la produzione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di tali sostanze. La disciplina concerne l'intero ciclo produttivo: infatti vi sono anche norme che

regolamentano il recupero delle sostanze e dei prodotti che le contengono. La globalità dell'intervento legislativo va qui sottolineata perchè rappresenta un elemento importante che lo caratterizza.

Il disegno di legge si articola in cinque capi, ai quali accennerò brevemente.

Il capo I riporta le finalità e l'oggetto del disegno di legge; di rilievo è l'articolo 3, che tratta della cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. Il capo II tratta dei controlli sull'attuazione della legge che (in ciò differenziandosi dai disegni di legge nn. 456 e 457 che fanno riferimento all'ENEA e al CNR) attribuisce all'ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. Il capo III concerne lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive e prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera, nonché la costituzione di centri di raccolta. Il capo IV ha come titolo: «Incentivi e tutela della salute. Informazione del consumatore» e comprende gli aspetti propositivi del disegno di legge. Infine il capo V racchiude le disposizioni finali, tra le quali è da segnalare la tutela giurisdizionale dei diritti che prevede la possibilità di intervento delle associazioni di consumatori e di quelle di protezione ambientale. Infine, la tabella A elenca le sostanze lesive dell'ozono stratosferico e la tabella B elenca le sostanze il cui impiego è sottoposto al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

Il testo al nostro esame pone alcuni problemi che è dovere del relatore sottoporre all'attenzione dei colleghi. Il primo concerne l'inclusione nelle tabelle, e in particolare nella tabella B, di alcune sostanze, come il bromuro di metile, per le quali non è definitivamente accertato il possibile ruolo nella riduzione della fascia dell'ozono. È bene ricordare che il bromuro di metile viene usato estesamente nell'agricoltura di tipo mediterraneo, e non solo dal nostro paese, ma anche da paesi come Spagna, Portogallo e Grecia, per citarne alcuni. Il divieto dell'uso di tale sostanza comporterebbe la penalizzazione della nostra produzione agricola pregiata nei confronti, ad esempio, di quella centroeuropea che questo composto non usa per motivi strutturali. Altri problemi nascono per quelle industrie che utilizzano alcuni composti per i quali si prevede il divieto di produzione e che adoperano tali composti per altre produzioni non necessariamente comportanti sostanze definibili come lesive oppure sostanze con basso ODP (potenziale di distruzione dell'ozono).

Potrei elencare altri problemi e molti potranno emergere nel corso della discussione, come ad esempio la questione delle date dalle quali decorrono i divieti e della stessa struttura temporale di tali divieti.

Ritengo tuttavia di evidenziare che per la tabella A occorre comunque applicare la normativa comunitaria con le deroghe eventualmente in essa previste. Per la tabella B invece è prevista la possibilità, senza particolari restrizioni, di deroghe da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria (sarebbe stato forse opportuno prevedere anche il concerto con il Ministero preposto alle produzioni agricole).

In sostanza il relatore, pur lamentando che nel disegno di legge vi sono aspetti che dovranno essere oggetto di ulteriori interventi legislativi, che sono previste procedure forse eccessivamente complesse

e realisticamente di difficile attuazione, come nel caso della raccolta dei prodotti contenenti sostanze lesive (come dimostrano anche esperienze estere recenti), ritiene di dover proporre con forza che il testo della Camera venga approvato senza modifiche e con urgenza. In questo modo l'Italia potrà adempiere, anche se con ritardo, agli impegni internazionali assunti e in particolare, come è nostro obbligo, ai regolamenti CEE. Si tratta di un testo innovativo, frutto di evidenti compromessi che hanno mitigato alcune norme, forse realisticamente premature, previste dai disegni di legge che sono stati alla base di questo testo unificato.

Il disegno di legge prevede al suo interno possibilità di correzione sia nei tempi sia nelle inclusioni di determinate sostanze nelle tabelle A e B, quindi sarà possibile in futuro correggere gli eventuali malfunzionamenti della legge, secondo quel principio di «manutenzione ambientale» proposto dal Presidente Golfari all'inizio dei lavori di questa Commissione.

D'altra parte, alcuni elementi di legittima preoccupazione emersi nel corso delle audizioni possono essere recepiti in un ordine del giorno che impegni il Governo, avvalendosi delle deroghe previste dall'articolo 3, a correggere gli interventi in modo che non siano inutilmente punitivi delle attività agricole e industriali nazionali, soprattutto nei casi in cui tali interventi riducono la competitività delle produzioni. L'ordine del giorno che propongo è il seguente:

Il Senato,

ribadita la necessità di rapida approvazione del disegno di legge n. 1680 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e quindi la necessità di approvarlo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati;

rilevato che le misure adottate per la salvaguardia della fascia dell'ozono devono essere collegate ad un concerto di interventi internazionali e che interventi parziali possono danneggiare quei paesi che adottino misure più restrittive nei confronti delle sostanze lesive della fascia di ozono;

impegna il Governo

ad avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3 del provvedimento al fine di evitare situazioni di oggettiva ed immotivata difficoltà ai settori industriali ed agricoli interessati dal provvedimento.

0/1680/1/13ª

Detto questo, ribadisco l'invito a votare così com'è il disegno di legge n. 1680 già approvato dalla Camera dei deputati che propongo di assumere come testo base, con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 456 e 457.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PROCACCI. Signor Presidente, colleghi, sarò breve perchè ritengo che sia opportuno approvare rapidamente questo provvedimento. Mi

dichiaro anzi particolarmente soddisfatta di poter lavorare nella giornata odierna a favore della tutela dell'ozonosfera: infatti, se riusciremo ad approvare oggi il disegno di legge in esame, mostreremo la palese volontà di questo ramo del Parlamento di addivenire a risultati concreti, bruciando le normali tappe dell'*iter* parlamentare.

Ringrazio il relatore, senatore Vittorio Parisi, perchè nella sua relazione, anche se in modo sintetico, ha espresso molto efficacemente i motivi dell'urgenza dell'adozione di interventi in materia da parte del Parlamento italiano. Il 18 dicembre è la giornata per la difesa dell'ozono, l'«ozono day», e l'approvazione del disegno di legge pervenuto dalla Camera anche da parte del Senato rappresenterebbe un'ideale adesione a questa iniziativa per la quale si sono battuti i movimenti ambientalisti, e in modo particolare *Greenpeace*, non soltanto a livello italiano ma anche internazionale: sono state raccolte 400.000 firme per sollecitare l'approvazione di questo provvedimento.

Come ho detto, ritengo opportuno approvare il disegno di legge nella stesura pervenutaci dalla Camera, poichè esiste sempre la possibilità di rimandare ad ulteriori interventi la modificazione del provvedimento in quegli aspetti sui quali si riterrà opportuno intervenire. Credo che si possano superare anche eventuali difficoltà in ordine alla copertura economica, ed anzi su questo punto vorrei dei chiarimenti.

Siamo dunque arrivati quasi al termine dell'*iter* parlamentare del provvedimento, e questo è motivo di grande soddisfazione; ma vi sono anche aspetti di grande amarezza. Nella giornata di ieri si è svolta una conferenza stampa promossa da *Greenpeace* nel corso della quale è emersa la resistenza, che definirei ottusa, del Ministero dell'industria che si rifiuta di fornire dati a livello nazionale sull'uso dei CFC, cioè dei clorofluorocarburi che notoriamente provocano l'assottigliamento della fascia di ozono presente nell'atmosfera; non se ne comprende la ragione, tanto più che i dati sono desumibili, per sottrazione, da quelli in possesso della CEE, elaborati a livello comunitario. Occorre agire con forza sul Governo perchè ponga in essere tutti quei meccanismi atti a far sì che l'Italia acquisisca in sede internazionale un ruolo più attivo (cui corrispondano i relativi benefici anche in termini finanziari) per l'azione di tutela dell'ozonosfera, la cui mancata preservazione rappresenterebbe indubbiamente un grandissimo problema ambientale e sanitario. Già nelle condizioni attuali, a causa dell'assottigliamento della fascia di ozono, l'Organizzazione mondiale della sanità ha previsto un aumento delle patologie tumorali dell'epidermide.

Per questi motivi il Gruppo dei Verdi-La Rete dà tutta la sua adesione al provvedimento, il cui *iter* spero possa concludersi al più presto.

ZUFFA. Voglio anch'io ricordare l'importanza della giornata del 18 dicembre, l'«ozono-day», in relazione alla quale l'approvazione di questo provvedimento assumerebbe un rilievo anche di carattere simbolico. Ritengo che il varo di questo disegno di legge permetterà all'Italia di assumere un posto, se non addirittura di avanguardia, certamente non di retroguardia sulla questione della protezione della fascia di ozono.

Il relatore Vittorio Parisi ha giustamente messo in evidenza il divario che vi è tra i disegni di legge presentati al Senato - di uno dei quali sono prima firmataria - e il testo approvato dalla Camera dei deputati. Pur avendo personalmente presentato un testo più «radicale», ritengo che il disegno di legge n. 1680 possa sicuramente rappresentare un onorevole compromesso. L'approvazione del provvedimento infatti ci permetterebbe di adempiere pienamente, almeno per quanto riguarda alcune sostanze di cui alla tabella A, alle normative CEE; per quanto concerne invece le sostanze HCFC e HBFC di cui alla tabella B ci porrebbe addirittura tra i paesi europei trainanti (quindi nella fascia più avanzata dei paesi della Comunità), pur offrendoci la possibilità di concedere eventuali deroghe che permetteranno l'approfondimento delle tematiche ancora oggetto di controversia scientifica e consentiranno di usufruire anche del tempo necessario alla definizione di idonee modalità di intervento.

È stata sollevata la questione concernente il bromuro di metile, e il relatore sosteneva che non è stato ancora accertato il danno che tale sostanza provocherebbe. Ritengo comunque che sia stato saggio prevederlo tra queste sostanze per la possibilità di rischio che sembrerebbe determinare. Eventuali studi in merito potranno confermare questa posizione o modificare la collocazione della sostanza e le modalità per la sua dismissione.

Per queste ragioni il Gruppo del PDS è favorevole ad approvare questo disegno di legge, complessivamente equilibrato, che ha come obiettivo prioritario la difesa ambientale, pur tenendo in considerazione talune concrete esigenze della nostra economia che necessita di tempi e modalità idonei per adeguarsi a questa innovativa legislazione.

PRESIDENTE. A proposito dell'accenno fatto dal relatore e dalla collega Zuffa al bromuro di metile, informo che da parte delle associazioni produttive interessate, ma particolarmente dalle telefonate dei Presidenti delle Commissioni ambiente e industria della Camera, mi sono pervenuti inviti affinché la parte dell'articolo 3 relativa alla tabella B, cioè il comma 4, venga modificata, con l'impegno della omologa Commissione della Camera ad affrontare rapidamente questo solo argomento in sede di seconda lettura nei prossimi giorni. Riferisco quanto sopra demandando ogni valutazione in merito alla Commissione.

ANDREINI. Se non si legiferasse sotto l'imperio dell'urgenza il provvedimento andrebbe riesaminato con particolare attenzione. Trovo incredibile, ad esempio, il quarto comma dell'articolo 1. Pur credendo fermamente nell'efficacia del monocameralismo e ritenendo che la Camera normalmente operi in modo adeguato alle esigenze, mi chiedo perchè un provvedimento di portata comunitaria e addirittura mondiale non debba essere applicato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 4 dell'articolo 1 recita infatti: «Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione». Ora, se può essere opportuno che

alcune regioni abbiano competenze nel settore agricolo più ampie rispetto a quelle stabilite per altre regioni per quanto concerne, ad esempio, le sostanze da utilizzare come fertilizzanti, non mi sembra questo il caso in cui possa essere prevista una differenziazione geografica in merito ad un problema di portata mondiale. Non riesco proprio a comprendere i motivi per i quali il bromuro di metile possa essere utilizzato in Sicilia, in Sardegna oppure nella provincia di Bolzano in modo difforme da quanto previsto per il resto del paese. Inoltre questa deroga viene prevista addirittura tra le finalità della legge.

PARISI Vittorio, *relatore alla Commissione*. C'è in molte leggi una previsione del genere.

ANDREINI. Io non l'ho mai vista in nessuna legge, soprattutto trattandosi di problemi di portata mondiale. Auspico pertanto che questa problematica venga ripresa nell'ordine del giorno del relatore.

Per quanto riguarda la questione generale, al di là del problema del bromuro di metile, sorge anche qualche problema di applicabilità della legge: all'articolo 5 si prevedono le funzioni dell'Agenzia per l'ambiente che deve essere ancora costituita per legge, ma c'è il rischio che questa legge non vada in porto. Comunque, poichè ritengo rischioso rinviare nuovamente il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, auspico che venga approvato nel testo attuale.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ho ascoltato la relazione del senatore Parisi con attenzione e debbo esprimere consenso al taglio che ha dato al suo intervento introduttivo, alle valutazioni generali che ha espresso e anche alle singole valutazioni critiche che ha fatto, come quella che si riferisce al bromuro di metile. È incontestabile che il disegno di legge recante misure a tutela dell'ozonofera riveste una grande importanza ed anche una grande urgenza, ma questo non ci può nè ci deve impedire di fare alcune riflessioni critiche.

Come i colleghi sanno, al testo del disegno di legge sono allegate due tabelle: la tabella A riprende integralmente la classificazione comunitaria contenuta nei regolamenti CEE n. 594 del 1991 e n. 3952 del 1992; nella tabella B sono invece indicate altre sostanze, non incluse nella regolamentazione comunitaria, tra le quali il bromuro di metile per il quale, secondo un accordo stipulato a livello delle nazioni partecipanti al Protocollo di Montreal, si è stabilito di assumere decisioni impegnative in seguito all'esito di un programma internazionale di ricerca che è in corso e si concluderà nel novembre del 1994. È a mio avviso quindi una forzatura introdurre nella legislazione italiana una data ultima per l'utilizzazione del bromuro di metile svincolata dagli esiti della ricerca scientifica internazionale e condizionata invece forse da alcuni pregiudizi sulla nocività del bromuro.

Nel contempo è necessario porre in evidenza gli aspetti negativi che potrebbero derivare all'agricoltura dalla cessazione dell'uso del bromuro di metile, che allo stato attuale non ha valide alternative per la sterilizzazione dei terreni agricoli. Tali aspetti negativi sarebbero particolarmente gravi per quei paesi mediterranei in cui si pratica

l'orticoltura intensiva; in questo contesto appare strana la posizione dell'Italia che, pur essendo un paese la cui agricoltura è caratterizzata in tal senso, sostiene questa posizione.

Se fossimo in una situazione politico-parlamentare del tutto normale e tranquilla (almeno questa è la mia valutazione personale) dovremmo introdurre degli emendamenti a questo disegno di legge, partendo appunto dalla consapevolezza che tutti abbiamo della grande, straordinaria importanza che ha un provvedimento a tutela della ozonosfera: ciò anche perchè, mi si consenta di dirlo, non è accettabile che le procedure dei lavori parlamentari portino spesso il Senato ad avere una funzione di ratifica rispetto ai provvedimenti legislativi, mentre provvedimenti che il Senato ha deliberato da tempo giacciono inutilmente alla Camera dei deputati. In una situazione diversa, dunque, si sarebbero potuti introdurre razionalmente degli emendamenti: ad esempio, recepire pur tardivamente i regolamenti CEE (non si capisce perchè andare oltre) o eliminare alcune sostanze su cui esistono dubbi della comunità scientifica, che dà dei tempi più lunghi dei nostri; oppure si sarebbe potuto saggiamente affidare una delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti aventi valore di legge a seguito delle conclusioni della comunità scientifica internazionale, ad esempio sul bromuro di metile. Che senso ha infatti prevedere la data del 31 dicembre 1999 se la comunità scientifica internazionale decide sulla estrema nocività del bromuro di metile? Se così fosse, si dovrebbe spostare tale data, per esempio, al 1995.

In conclusione, mi pare che vi sia una ragione prevalente, sulla quale peraltro concordo, di non avventurarsi sulla strada delle modifiche, almeno per non dare adito a chi lo voglia di affossare la legge. Mi permetto però di sottoporre alla valutazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (A.S. 1680);

premessi che:

non esiste, allo stato, alcuna certezza scientifica che il bromuro di metile utilizzato dall'uomo concorra alla formazione del «buco dell'ozono»;

non esiste, allo stato, alcuna certezza scientifica sul se e in che misura il bromuro di metile, dopo gli utilizzi agricoli, si disperda nell'atmosfera;

in rapporto alle superiori incertezze i paesi aderenti al protocollo di Montreal hanno deciso di congelare, a partire dal 1995, i quantitativi di prodotto utilizzato in attesa che le ricerche scientifiche in corso diano risposte certe e precise;

è accertato scientificamente che il bromuro di metile utilizzato in agricoltura non concorre assolutamente ad inquinamenti di falde, terreni o prodotti agricoli;

l'agricoltura italiana è fortemente dipendente dal bromuro di metile così come lo sono tutte le agricolture dei paesi mediterranei, contrariamente a quelle dei paesi del Nord Europa;

il comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, nel fissare al 31 dicembre 1999 la data di cessazione della produzione, dell'utilizzazione, della commercializzazione, dell'importazione e dell'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata (tra cui il bromuro di metile) prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal suddetto comma 4 dell'articolo 3;

impegna il Governo:

a prevedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, una deroga per il bromuro di metile utilizzato in agricoltura».

0/1680/2/13^a

FOSCHI. Signor Presidente, questo provvedimento corrisponde ai grandi impegni internazionali, e nonostante abbia delle lacune ritengo che si possa dire che, una volta tanto, non siamo a rimorchio dell'Europa: questa volta, anzi, direi che possiamo considerarci tra coloro che dimostrano di possedere una sensibilità adeguata nei confronti di questo problema planetario. Concordo quindi sull'inopportunità di rinviare il provvedimento alla Camera per una nuova lettura, anche se, ripeto, necessiterebbe di miglioramenti. Ma se raffrontiamo questa esigenza al concreto rischio che il disegno di legge non venga definitivamente approvato, ritengo che possiamo senz'altro concordare sull'opportunità di approvarlo così com'è.

Tra l'altro, la Camera ha tenuto il provvedimento fermo addirittura per più di un anno: l'*iter* parlamentare è infatti iniziato il 4 novembre 1992, mentre il testo è stato approvato il 26 novembre 1993. Avremmo fondati motivi per fare delle osservazioni critiche su questa procedura: proprio ieri abbiamo approvato un disegno di legge di enorme importanza, il n. 1540, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che dopo essere rimasto fermo alla Camera per quattro anni è divenuto legge al Senato dopo poche ore di esame. Ribadisco pertanto la volontà del Gruppo della Democrazia cristiana di approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera.

MARTELLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo liberale.

TABLADINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PARISI Vittorio, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2 e presento la seguente riformulazione dell'ordine del giorno n. 1 da me dinanzi illustrato:

Il Senato,

preso atto della necessità di una rapida approvazione del disegno di legge n. 1680 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e quindi della necessità di approvarlo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati;

rilevato che le misure adottate per la salvaguardia della fascia dell'ozono devono essere collegate ad un concerto di interventi internazionali e che interventi parziali possono danneggiare quei paesi che adottino misure più restrittive nei confronti delle sostanze lesive della fascia di ozono;

impegna il Governo

ad avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3 del provvedimento al fine di evitare situazioni di oggettiva ed immotivata difficoltà ai settori industriali ed agricoli interessati dal provvedimento;

ad intervenire per rendere omogenee le disposizioni previste dal disegno di legge n. 1680 su tutto il territorio nazionale, al di là di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.

0/1680/1/13ª

FORMIGONI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono disposto ad accogliere entrambi gli ordini del giorno che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato dal relatore nella nuova formulazione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Scivolletto.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1680. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1680:

CAPO I

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per

l'ambiente, nonchè di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:

a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonchè al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;

b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonchè alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;

c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonchè al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.

2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le università.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

È approvato.

Art. 2.

(Oggetto della legge)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito denominate «sostanze lesive», sono disciplinati dalla presente legge.

Do lettura delle tabelle richiamate nell'articolo:

TABELLA A

(articolo 2)

SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO STRATOSFERICO

Gruppo I:

Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC) quali:

- 1.1 tricloro-fluoro-metano: $C F Cl_3$ (CFC-11);
- 1.2 dicloro-difluoro-metano: $C F_2 Cl_2$ (CFC-12);
- 1.3 cloro-trifluoro-metano: $C F_3 Cl$ (CFC-13);
- 1.4 pentacloro-fluoro-etano: $C_2 F Cl_5$ (CFC-111);
- 1.5 tetracloro-difluoro-etano: $C_2 F_2 Cl_4$ (CFC-112);
- 1.6 tricloro-trifluoro-etano: $C_2 F_3 Cl_3$ (CFC-113);
- 1.7 tetrafluoro-dicloro-etano: $C_2 F_4 Cl_2$ (CFC-114);
- 1.8 pentafluoro-cloro-etano: $C_2 F_5 Cl$ (CFC-115);
- 1.9 eptacloro-difluoro-propano: $C_3 F_2 Cl_7$ (CFC-211);
- 1.10 esacloro-difluoro-propano: $C_3 F_2 Cl_6$ (CFC-212);
- 1.11 pentacloro-trifluoro-propano: $C_3 F_3 Cl_5$ (CFC-213);
- 1.12 tetracloro-tetrafluoro-propano: $C_3 F_4 Cl_4$ (CFC-214);
- 1.13 tricloro-pentafluoro-propano: $C_3 F_5 Cl_3$ (CFC-215);
- 1.14 dicloro-esafuoro-propano: $C_3 F_6 Cl_2$ (CFC-216);
- 1.15 cloro-eptafluoro-propano: $C_3 F_7 Cl$ (CFC-217).

Gruppo II:

Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) quali:

- 2.1 difluoro-cloro-bromo-metano: $C F_2 Br Cl$ (halon-1211);
- 2.2 trifluoro-bromo-metano: $C F_3 Br$ (halon-1301);
- 2.3 tetrafluoro-dibromo-etano: $C_2 F_4 Br_2$ (halon-2402).

Gruppo III:

- 3.1 1,1,1 tricloroetano: $CHCl_2 CH_2 Cl$.

Gruppo IV:

- 4.1 tetracloruro di carbonio: $C Cl_4$ (CFC-10).

TABELLA B

(articolo 2)

SOSTANZE SOTTOPOSTE AL PARTICOLARE REGIME DI CONTROLLO
PREVISTO DALLA LEGGE

- a) 1. cloruro di metile $\text{CH}_3 \text{Cl}$;
2. bromuro di metile $\text{CH}_3 \text{BR}$;
- b) i seguenti idrocarburi parzialmente alogenati delle serie HCFC e HBFC:

Gruppo I	Sostanza
—	—
CHFCl_2	(HCFC-21)
CHF_2Cl	(HCFC-22)
CH_2FCl	(HCFC-31)
C_2HFCl_4	(HCFC-121)
$\text{C}_2\text{HF}_2\text{Cl}_3$	(HCFC-122)
$\text{C}_2\text{HF}_3\text{Cl}_2$	(HCFC-123)
$\text{C}_2\text{HF}_4\text{Cl}$	(HCFC-124)
$\text{C}_2\text{H}_2\text{FCl}_3$	(HCFC-131)
$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_2$	(HCFC-132)
$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}$	(HCFC-133)
$\text{C}_2\text{H}_3\text{FCl}_2$	(HCFC-141)
$\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}$	(HCFC-142)
$\text{C}_2\text{H}_4\text{FCl}$	(HCFC-151)
C_3HFCl_6	(HCFC-221)
$\text{C}_3\text{HF}_3\text{Cl}_5$	(HCFC-222)
$\text{C}_3\text{HF}_3\text{Cl}_4$	(HCFC-223)
$\text{C}_3\text{HF}_4\text{Cl}_3$	(HCFC-224)
$\text{C}_3\text{HF}_5\text{Cl}_2$	(HCFC-225)
$\text{C}_3\text{HF}_6\text{Cl}$	(HCFC-226)
$\text{C}_3\text{H}_2\text{FCl}_5$	(HCFC-231)
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	(HCFC-232)
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	(HCFC-233)
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_4\text{Cl}_2$	(HCFC-234)
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_5\text{Cl}$	(HCFC-235)
$\text{C}_3\text{H}_3\text{FCl}_4$	(HCFC-241)
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}_3$	(HCFC-242)
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_3\text{Cl}_2$	(HCFC-243)
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_4\text{Cl}$	(HCFC-244)
$\text{C}_3\text{H}_4\text{FCl}_3$	(HCFC-251)
$\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_2\text{Cl}_2$	(HCFC-252)
$\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_3\text{Cl}$	(HCFC-253)
$\text{C}_3\text{H}_5\text{FCl}_2$	(HCFC-261)
$\text{C}_3\text{H}_5\text{F}_2\text{Cl}$	(HCFC-262)
$\text{C}_3\text{H}_6\text{FCl}$	(HCFC-271)

Segue: TABELLA B

Gruppo II	Sostanza
—	—
CHBr ₂	(HBFC-22B1)
CHF ₂ Br	
CH ₂ FBr	
C ₂ HBr ₄	
C ₂ HF ₂ Br ₃	
C ₂ HF ₃ Br ₂	
C ₂ HF ₄ Br	
C ₂ H ₂ FBr ₃	
C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	
C ₂ H ₂ F ₃ Br	
C ₂ H ₃ FBr ₂	
C ₂ H ₃ F ₂ Br	
C ₂ H ₄ FBr	
C ₃ HBr ₆	
C ₃ HF ₂ Br ₅	
C ₃ HF ₃ Br ₄	
C ₃ HF ₄ Br ₃	
C ₃ HF ₅ Br ₂	
C ₃ HF ₆ Br	
C ₃ H ₂ FBr ₅	
C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	
C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	
C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	
C ₃ H ₂ F ₅ Br	
C ₃ H ₃ FBr ₄	
C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	
C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	
C ₃ H ₃ F ₄ Br	
C ₃ H ₄ FBr ₃	
C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	
C ₃ H ₄ F ₃ Br	
C ₃ H ₅ FBr ₂	
C ₃ H ₅ F ₂ Br	
C ₃ H ₆ FBr	

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, precisando che con la sua approvazione si intenderanno approvate anche le tabelle anzidette.

È approvato.

Art. 3.

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

È approvato.

CAPO II

CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 4.

(Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico)

1. Il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorità competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.

È approvato.

Art. 5.

(Funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede:

a) a redigere rapporti rivolti al Ministro dell'ambiente al fine di integrare o modificare l'elenco delle sostanze lesive in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria;

b) a promuovere incontri con le rappresentanze delle imprese per la redazione di protocolli d'intesa tra imprese e Governo che accelerino le procedure per la riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive ovvero per la identificazione di nuovi sistemi di raccolta, di riciclaggio e di smaltimento delle medesime;

c) a definire gli indirizzi programmatici per l'utilizzazione annuale del fondo di cui all'articolo 10, comma 5;

d) a definire le norme tecniche e le modalità per la cessazione della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze lesive;

e) a definire le norme tecniche e le modalità per la raccolta, il riciclaggio, lo smaltimento e la distruzione delle sostanze lesive;

f) a redigere, su richiesta del Parlamento e del Governo, rapporti nella materia oggetto della presente legge;

g) a segnalare al Governo l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, anche in relazione alle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, alle sostanze lesive;

h) a definire le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le producono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono; con particolare riferimento alle modalità di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero;

i) a controllare l'applicazione della presente legge, in particolare per quanto riguarda:

- 1) i tempi di dismissione delle sostanze lesive;
- 2) l'utilizzazione dei prodotti sostitutivi consentiti.

2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonchè ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d*) ed *h*).

3. Tutte le imprese che producono o utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti da immettere sul mercato le sostanze lesive sono tenute a comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze lesive utilizzate ovvero i quantitativi prodotti o immessi sul mercato dal 1986, nonchè le informazioni che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ritenga utile acquisire per lo svolgimento delle proprie funzioni.

4. È fatto obbligo a tutte le imprese che utilizzano impianti che comportano nei processi di lavorazione l'uso delle sostanze lesive di inviare un'apposita dichiarazione descrittiva dell'impianto stesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

CAPO III

SMALTIMENTO E RICICLO DELLE SOSTANZE LESIVE

Art. 6.

(Obblighi in materia di recupero e smaltimento)

1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *h*), e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 8, lettera *e*), del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla

riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purchè presente nel loro assortimento, anche se di marca diversa.

5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente:

- a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
- b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera a);
- c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili nè riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8;
- d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato;
- e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
- f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7. Qualora, anche per limitate aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive sono gestiti dal Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 7. Il Consorzio può essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

- a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
- b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
- c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonchè della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonchè sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento dell'acquisto;

f) delle modalità di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni;

g) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati;

h) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del Consorzio di cui all'articolo 7;

i) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive.

È approvato.

Art. 7.

(Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera)

1. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 6, comma 7, è istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera, al quale è conferita personalità giuridica. Il Consorzio può essere articolato a livello regionale e infraregionale.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti:

- a) le imprese che producono le sostanze lesive;
- b) le imprese che utilizzano le sostanze lesive per la produzione di beni;
- c) le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualità di importatori;
- d) le imprese che recuperano le sostanze lesive.

3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite: nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a), in proporzione alle quantità di sostanze lesive prodotte; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b), in proporzione alle quantità di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c), in proporzione alle quantità di sostanze lesive immesse al consumo;

nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera *d*), in proporzione alle quantità di sostanze lesive recuperate. Nel caso di imprese che svolgono attività inerenti a più categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attività prevalente.

4. Il Consorzio non ha fini di lucro.

5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione alle finalità della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

6. Il Consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo.

7. Le imprese partecipanti al Consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalità ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo prevedendo la possibilità di riconoscere le funzioni di Consorzio obbligatorio a Consorzi già costituiti ed operanti.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato un comitato di sorveglianza sul Consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni.

11. Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attività del Consorzio curando che esso provveda all'attività di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del *know-how* necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate.

12. All'attività del Consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attività del Consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento.

È approvato.

Art. 8.

(Statuto del Consorzio)

1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del Consorzio.

2. Entro i successivi quattro mesi, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al Consorzio, la maggioranza delle quote determinate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, provvedono alla redazione dello statuto del Consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto.

3. Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea del Consorzio.

È approvato.

Art. 9.

(Funzioni del Consorzio)

1. Il Consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui all'articolo 6, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ed f).

È approvato.

CAPO IV

INCENTIVI E TUTELA DELLA SALUTE
INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 10.

*(Incentivi per la riconversione produttiva
e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie
e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive)*

1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonché di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.

2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attività sulla base di programmi

concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato un regolamento che definisce le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.

7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto fondo può essere altresì utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

È approvato.

Art. 11.

(Campagne di informazione e di educazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza delle proprietà dell'ozonofera in relazione all'ambiente e alla salute umana;

b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;

c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalità di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive;

d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresì campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

È approvato.

Art. 12.

(Etichettatura e informazione del consumatore)

1. I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: «Contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta».

2. La scritta è riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico.

3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identità del produttore o dell'importatore, nonché alla data di fabbricazione.

4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive.

6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati.

7. È fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine:

a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene;

b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene;

c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti.

È approvato.

Art. 13.

(Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.

È approvato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Tutela giurisdizionale dei diritti)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge può essere fatto valere in giudizio, anche su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni di protezione ambientale, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o commercializzati in violazione delle predette disposizioni e la condanna delle imprese responsabili della immissione in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni di cui al comma 1 è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. È altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per il rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla presente legge.

È approvato.

Art. 15.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della Relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sulle relative attività di controllo.

È approvato.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Considerato che il parere favorevole della 5^a Commissione permanente è condizionato al fatto che l'approvazione definitiva del testo sia effettuata successivamente a quella della legge finanziaria per il 1994, rinvio la votazione finale ad altra seduta, da tenersi successivamente alla detta approvazione.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA